

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO AD ATTIVITÀ LOCALI EDUCATIVE, SPORTIVE, SOCIALI RICREATIVE E CULTURALI

Il Municipio di Vezia

Richiamati:

- gli articoli 192 LOC e 44 RALOC;
- gli articoli 130, 131 e 137 del Regolamento comunale,

emana la seguente ordinanza intesa a finanziare attività locali educative, sportive, sociali ricreative e culturali.

Art. 1 Scopo

Lo scopo della presente ordinanza è quello di disciplinare finanziamenti, partecipazioni e sussidi comunali ad attività educative, sportive, sociali, ricreative.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare di un contributo:

- a) gli enti, le associazioni, i gruppi organizzati, che non perseguono scopi di lucro e che hanno sede a Vezia e che organizzano attività prevalentemente a favore della popolazione di Vezia;
- b) gli enti, le associazioni e i gruppi organizzati, che non hanno sede nel Comune ma che organizzano manifestazioni particolari nel territorio di Vezia o attività che coinvolgono abitanti di Vezia;
- c) eccezionalmente possono essere sostenute iniziative a livello regionale o cantonale;
- d) le manifestazioni organizzate dal Municipio, proposte dal Consiglio Comunale, dall'istituto scolastico o da persone residenti nel Comune, che propongono oggetti di interesse per la popolazione.

Art. 3 Contributi

1. E' previsto il versamento di un contributo di Fr. 120.— annui alle società o agli enti con sede nel Comune o fuori Comune, per ogni socio iscritto residente a Vezia, con un'età massima 18 anni.
2. Alle società e agli enti con sede a Vezia, che operano prevalentemente per il Comune verrà versato un contributo supplementare annuo, stabilito dal Municipio in base all'attività svolta, tenuto conto dell'importo a disposizione esposto a preventivo (vedi art. 5).

Art. 4 Esclusione

Sono esclusi dal contributo:

- i richiedenti (individuali o società), che perseguono essenzialmente scopi di lucro o interessi propri o dei loro membri;
- i partiti e i gruppi politici;
- le persone con un'età superiore ai 18 anni (fa stato l'anno solare).

Art. 5 Finanziamento

L'importo a disposizione per il versamento dei contributi è esposto annualmente nel preventivo.

Art. 6 Richieste

1. Le richieste dovranno essere presentate al Municipio in forma scritta, entro la fine di ottobre dell'anno precedente al quale si intende percepire il contributo.
2. Occorrerà illustrare l'attività proposta, la quale dovrà essere realistica sia dal punto di vista organizzativo sia per quanto riguarda l'impegno finanziario, menzionando anche l'obiettivo che si intende raggiungere.
3. Alla prima richiesta dovrà essere allegato lo statuto, la composizione degli organi sociali e un breve resoconto delle attività svolte.
4. Ad ogni ulteriore richiesta per gli anni successivi dovrà essere allegato un breve rendiconto sull'attività svolta, eventuali modifiche dello statuto e degli organi sociali.
5. Richieste tardive verranno valutate di volta in volta, senza nessuna garanzia di finanziamento, e solamente se l'importo preventivato non è stato superato.

Art. 7 Revoca - Restituzione

1. I contributi che non sono stati utilizzati dai beneficiari per gli scopi prefissati sono da restituire al Municipio.
2. La restituzione deve avvenire entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 8 Decisioni

Le decisioni saranno adottate dal Municipio tenendo conto:

- dell'importo esposto a preventivo;
- di una ripartizione equa, ed in particolare sulla base del grado di coinvolgimento della popolazione di Vezia nelle varie attività;
- dell'entità della richiesta.

Ogni richiesta verrà riesaminata annualmente dal Municipio.

Art. 9 Doveri

Su richiesta del Municipio i beneficiari dei contributi sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto dal Comune di Vezia, nella loro comunicazione e sui media, e a mettere a disposizione del Comune stesso un determinato numero di ingressi gratuiti all'evento.

Art. 10 Contenzioso

1. Contro le decisioni riguardanti l'erogazione dei sussidi potrà essere inoltrato reclamo al Municipio, entro 15 giorni dall'intimazione.
2. Contro le decisioni del Municipio, su reclamo, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla loro intimazione.

Art. 11 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza viene abrogata ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 12 Pubblicazione

1. Pubblicazione dell'ordinanza all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni a partire dal 16 agosto 2013.
2. Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Bruno Ongaro

Milko Pastore

Modifiche adottate con risoluzione municipale del 7 febbraio 2018 e entrate in vigore retroattivamente al 1.gennaio 2018.

Vezia, 6 febbraio 2018.